



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1565

Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la
regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità

Indice

1. DDL S. 1565 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1565	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	14
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020	15
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/02/2020	32

1. DDL S. 1565 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1565
XVIII Legislatura

Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità

Titolo breve: *Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari*

Iter

11 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1565

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Fulvia Michela Caligiuri](#) (FI-BP)

Cofirmatari

[Francesco Battistoni](#) (FI-BP), [Roberto Berardi](#) (FI-BP), [Marco Siclari](#) (FI-BP), [Giuseppe Moles](#) (FI-BP), [Anna Carmela Minuto](#) (FI-BP), [Enrico Aimi](#) (FI-BP), [Adriano Paroli](#) (FI-BP), [Massimo Ferro](#) (FI-BP), [Massimo Mallegni](#) (FI-BP), [Franco Dal Mas](#) (FI-BP), [Andrea Cangini](#) (FI-BP), [Maria Alessandra Gallone](#) (FI-BP), [Roberta Toffanin](#) (FI-BP), [Giancarlo Serafini](#) (FI-BP), [Mariarosaria Rossi](#) (FI-BP), [Paola Binetti](#) (FI-BP), [Lucio Malan](#) (FI-BP), [Dario Damiani](#) (FI-BP), [Elena Testor](#) (FI-BP), [Barbara Masini](#) (FI-BP)
[Alessandrina Lonardo](#) (FIBP-UDC) (aggiunge firma in data 11 febbraio 2020)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **22 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 158 del 23 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

PRODOTTI AGRICOLI , PRODUZIONE AGRICOLA , PRODUZIONE TRASFORMAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 11), REGOLAMENTI (Art.1), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1, 2), ASTA E VENDITA ALL'INCANTO (Art.2), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) (Artt.2, 6), CONTROLLO DEI PREZZI (Art.2), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.3, 8, 10), INFORMAZIONE (Art.3), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.4), IMPRESE AGRICOLE (Art.5), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.6), CONTRATTI (Art.7), DECRETI MINISTERIALI (Art.8), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(Artt.8, 11), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.8), DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (Art.8), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.9), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.11), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.11), MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (Art.11), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.11), PARERI PARLAMENTARI (Art.11)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mino Taricco](#) (PD) (dato conto della nomina il 14 gennaio 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Elena Fattori](#) (Misto) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** l'8 gennaio 2020. Annuncio nella seduta n. 179 dell'8 gennaio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1565

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1565

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALIGIURI**, **BATTISTONI**, **BERARDI**, **SICLARI**, **MOLES**, **MINUTO**, **AIMI**, **PAROLI**, **FERRO**, **MALLEGNI**, **DAL MAS**, **CANGINI**, **GALLONE**, **TOFFANIN**, **SERAFINI**, **ROSSI**, **BINETTI**, **MALAN**, **DAMIANI**, **TESTOR** e **MASINI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2019

Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità

Onorevoli Senatori. - Il tema dell'introduzione di un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari rappresenta una priorità per sostenere il comparto agricolo nazionale. In effetti la vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari attraverso campagne promozionali particolarmente aggressive, tra tutte quelle relative al cosiddetto « sottocosto », specie nella grande distribuzione organizzata (GDO), avviene con sempre maggiore frequenza.

Il consumatore finale, per ovvie ragioni, ne trae indiscutibili vantaggi economici ma tali pratiche portano i grandi *buyer* della GDO a riconoscere ai produttori agricoli prezzi talmente bassi che gli eventuali ricavi, in molti casi, non sono sufficienti neppure a coprire i costi di produzione. La corsa al ribasso incide, inevitabilmente, sulla qualità dei prodotti e, dati i maggiori costi di produzione causati dagli stringenti disciplinari di produzione, mortifica i consumi di quei beni che godono di certificazioni europee di qualità come la denominazione di origine protetta o la indicazione geografica garantita.

La crisi economica e la nota frammentazione del sistema produttivo, con la conseguente incapacità di far valere le proprie istanze dinanzi ai grandi gruppi di interesse, porta i nostri produttori agricoli a doversi piegare a tali distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente bassi. Il meccanismo, peraltro, presenta un'altra inquietante caratteristica in base alla quale chi non si adegua ai *diktat* dei *buyer* viene escluso dai successivi rapporti commerciali. Strumento principe di tali pratiche è il ricorso all'asta elettronica a doppio ribasso che consiste in una modalità di acquisto che mortifica l'intera filiera produttiva, con inevitabili ripercussioni lesive dei diritti dei lavoratori, del benessere animale e della sostenibilità ambientale.

Nello specifico, la procedura prevede che i grandi *buyer* di alcune sigle della GDO richiedano ai fornitori agroalimentari un'offerta di vendita per i propri prodotti. Raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara basata sul prezzo più basso. Tale pratica porta ad una competizione al ribasso tra le aziende fornitrici e il soggetto che si aggiudica la fornitura, nella maggior parte dei casi, ne fa pagare il prezzo ai sub-fornitori; spesso micro produttori locali che non avendo capacità negoziale non possono che accettare.

Il fenomeno ha portata europea e, in effetti, l'Unione europea sta mettendo a punto strumenti di contrasto come la proposta di direttiva COM (2018)173 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2018, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. Il *macro* obiettivo è l'efficientamento della filiera e la garanzia di una più equa distribuzione del valore aggiunto del comparto agroalimentare. La realizzazione di tale meccanismo avrebbe ripercussioni positive sugli agricoltori, specie quelli che gestiscono microimprese prive di capacità e peso negoziale.

L'introduzione di strumenti di contrasto a pratiche scorrette e di prezzi minimi equi, oltre ad aiutare gli agricoltori, andrebbe a riequilibrare il sistema di concorrenza del mercato agroalimentare ma non sarebbe sufficiente a garantire gli alti *standard* qualitativi a cui il consumatore italiano è abituato e, soprattutto, a garantire diritti minimi a tutti gli attori della filiera e ad essere sostenibile in termini ambientali.

In questo senso è indispensabile introdurre dei sistemi premianti per le aziende che scelgono di investire risorse e capitale umano per garantire qualità ed eticità nelle produzioni. Il sostegno alle filiere etiche di qualità deve rappresentare una priorità per le istituzioni, perché tali buone pratiche garantiscono il consumatore, fanno sì che venga rispettato l'ambiente e il benessere animale oltre a tutelare lo straordinario patrimonio di biodiversità e tradizione che caratterizza il nostro comparto agroalimentare. Per vincere questa importante sfida è fondamentale informare adeguatamente i nostri concittadini, attraverso solide campagne di sensibilizzazione finalizzate a superare la nota asimmetria informativa che inibisce il consumatore a spendere maggiori risorse per prodotti qualitativamente superiori ad altri, non comprendendone le peculiarità.

Il presente disegno di legge si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I è dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto.

In particolare, con l'articolo 1 si prevede la regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili.

L'articolo 2 introduce il divieto di utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore.

L'articolo 4 reca la modifica all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il capo II si propone di introdurre strumenti atti al rafforzamento delle filiere agricole nazionali.

L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano trattati alla stregua degli imprenditori agricoli.

L'articolo 6 prevede che sia l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a prestare le garanzie per dare esecuzione al programma comune di rete.

L'articolo 7 reca una modifica del comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente la cessione della produzione agricola.

L'articolo 8 introduce delle misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli nazionali.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole.

Il capo III è finalizzato all'individuazione di misure di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 10 prevede modifiche relative all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

L'articolo 11, infine, delega il Governo ad adottare norme per la regolamentazione e il sostegno alle filiere etiche di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

REGOLAMENTAZIONE DELLE PRATICHE DI VENDITA PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 1.

(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti agroalimentari freschi e deperibili)

1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti agroalimentari freschi e deperibili, il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di modifica della disciplina delle vendite sottocosto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di prevedere che la vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili sia ammessa, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, solo nel caso in cui si verifichi la presenza di prodotto invenduto a rischio di deperibilità nonché nel caso di operazioni commerciali programmate o concordate con il fornitore in forma scritta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Viene fatto salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto, costituendo tale imposizione una pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

Art. 2.

(Divieto di utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso e introduzione del prezzo minimo equo di acquisto)

1. È vietato l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari.
2. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, previo parere non vincolante degli esponenti più rappresentativi di tutta la filiera produttiva e distributiva, tenendo conto dei diversi fattori, endogeni ed esogeni al sistema, che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori.
3. I contratti sottoscritti in violazione di quanto previsto dal comma 1 sono nulli.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 5.000 e euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.
5. In caso di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a sette giorni.
6. L'autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQR del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

(Campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione sulla composizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, specie per quelli dotati di certificazione europea.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari non possono essere oggetto di aste elettroniche ».

Capo II

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE NAZIONALI

Art. 5.

(Organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

Art. 6.

(Garanzie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete si avvalgono delle garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). I finanziamenti di cui al periodo precedente sono erogati nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Cessione della produzione agricola)

1. Al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto ».

Art. 8.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento della disciplina prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura « Italia e altri Paesi UE o non UE » la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

Art. 9.

(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge

2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori di cui al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le borse merci di cui al periodo precedente forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi alla produzione, al consumo, all'esportazione, all'importazione e alle scorte di prodotti del settore agroalimentare ».

Capo III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI QUALITÀ NEL SISTEMA DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 10.

(Modifiche relative all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa europea vigente in tema di aiuti di stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un decreto legislativo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate « filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari ».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di bene di qualità come prodotto agroalimentare già oggetto di certificazione europea di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o compreso nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

b) individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari;

c) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere etiche di qualità nella

produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente e della salute;

d) previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti nei casi in cui nascano forme consortili o di fusioni o di acquisizione tra le aziende coinvolte nel processo, al fine di renderle più idonee a competere sui mercati e generare investimenti;

e) introduzione di agevolazioni e di sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1565
XVIII Legislatura

Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità

Titolo breve: *Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 92 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2020

[N. 96 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice [FATTORI](#) (Misto), a cui replica il senatore [TARICCO](#) (PD), il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccogliabile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immutabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filieri etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.

Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice [ABATE](#) (M5S) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Crespo), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodríguez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti; considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costituente della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costituente di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costituente per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/810-918-933NT/1/9 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 1.3, dedicato alla valorizzazione della

produzione di tartufi freschi e trasformati, e 1.4.

La senatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, dedicato alla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1 sulla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 2.1, concernente il cane da tartufo, e 2.2, che, tra l'altro, inserisce nel testo la dizione di "cavatore".

Il senatore [BERUTTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del tartufo.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.1 sul termine per l'adozione del Piano nazionale della filiera del tartufo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 4.4 sulla composizione e le modalità di nomina del Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3 concernenti la composizione del Tavolo tecnico del settore del tartufo e la tempistica per l'adozione del relativo decreto ministeriale.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1, dedicato alla definizione e alla composizione del Tavolo tecnico del tartufo.

La senatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.5, che integra i compiti attribuiti al Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 5.6, che prevede un piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi; illustra poi l'emendamento 5.8, con cui viene corretto un refuso, nonché l'emendamento 5.10, concernente le deroghe alle limitazioni previste relativamente al riconoscimento di tartufoia naturale controllata.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.5, diretto a precisare che le organizzazioni professionali agricole prese in considerazione devono essere quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.11, concernente i soggetti titolati ad avanzare le istanze di riconoscimento di tartufoia controllata.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 6.3, che affronta una questione definitoria particolarmente importante.
Illustra poi l'emendamento 7.9, diretto a precisare che le tabelle relative alle tartufoie non sono sottoposte a tassa di registro.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.10, che richiama esplicitamente la normativa vigente sui diritti di uso civico.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 7.2, concernente i terreni abbandonati o incolti.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 8.2, diretto a sopprimere una norma sul riconoscimento delle tartufole coltivate.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.1, che prevede l'obbligatorietà della tabellazione di alcune tartufole coltivate.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 9.5, diretto a prevedere la procedura di riconoscimento e revoca delle tartufole controllate.

Gli emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 12.1, concernente le tipologie di attrezzi utilizzabili per la cerca e la raccolta dei tartufi; illustra inoltre gli emendamenti 12.2 e 12.3, che sopprimono alcune parti del testo.

Illustra infine l'emendamento 12.11, dedicato ai tartufai professionali e ai raccoglitori in via occasionale dei tartufi.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 12.10, diretto a sopprimere una disposizione concernente i tartufai professionisti e quelli occasionali. Illustra inoltre l'emendamento 12.5, che prevede un limite di raccolta giornaliera massima di tartufo per i tartufai abilitati.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 12.4, recante la definizione di tartufai hobbisti, tartufai commerciali occasionali e tartufai professionisti.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 13.5, diretto ad ampliare le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 13.3, che prevede l'obbligatorietà di un corso di formazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 13.7, con il quale si prevede l'istituzione di un registro dei "custodi dei boschi da tartufo".

La senatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 13.6, che prevede la frequenza di un corso di formazione professionale per ottenere la qualifica di custode del bosco.

L'unico emendamento riferito all'articolo 14 è dato per illustrato.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 15.1, che prevede due periodi di fermo biologico nazionale derogabili esclusivamente con decreto ministeriale. Illustra inoltre l'emendamento 15.2, che sopprime la disposizione sul calendario di raccolta riferito alle tartufole coltivate.

Il senatore [BERUTTI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 16.7, diretto a prevedere che il tartufo fresco confezionato debba contenere nell'etichetta l'indicazione del comune di origine della specie e della provincia di raccolta.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 16.2, 16.8 e 16.9, contenenti alcune precisazioni riguardo alla trasformazione e alla commercializzazione dei tartufi. Illustra poi l'emendamento 17.1, finalizzato ad indicare nell'etichetta la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto nell'alimento.

Illustra quindi l'emendamento 18.1, che prevede l'obbligo per il tartufaio di dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 18.5, che prevede che il tartufaio deve dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 18.3 avente contenuto analogo a quello del precedente emendamento 18.5.

L'unico emendamento riferito all'articolo 19 è dato per illustrato.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 21.2, che introduce una sanzione per la mancata esibizione dei titoli di raccolta in fase di controllo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 22.2, concernente il contributo ambientale che abilita alla ricerca dei tartufi su tutto il territorio nazionale.

Illustra poi l'emendamento 23.3, che introduce una procedura semplificata per il riconoscimento di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP).

La senatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 23.1, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP e IGP.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 23.2, sull'adozione di marchi di qualità DOP e IGP applicati al tartufo nazionale.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra infine l'emendamento 25.1, concernente l'applicabilità delle disposizioni della presente legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) riferisce alla Commissione sull'affare assegnato in titolo, ricordando che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria; pertanto si è reso necessario, da parte di questa commissione, dedicare particolare attenzione alla già menzionata filiera, al fine di valutare le criticità e proporre interventi a favore.

L'allevamento del bufalo rappresenta una realtà economica rilevante per la zootecnia italiana e, specialmente, per le regioni dedite tradizionalmente all'allevamento di questa specie. In regione Campania è allevato il 74 per cento del patrimonio bufalino italiano che, secondo stime riportate da diversi ricercatori e confortate da dati delle ASL operanti sul territorio, si aggira su circa 400.000 capi.

Tale allevamento presenta tuttora un *trend* positivo e su esso molti imprenditori continuano ad investire. Dall'elaborazione dei dati relativi alla consistenza della popolazione bufalina e da stime rilevate, tenendo conto della produzione di latte pro-capite, si calcola che la quantità di mozzarella di bufala prodotta in Italia si aggira, per le aziende della sola zona del DOP, sui 400.000 quintali per anno. Nonostante le vicissitudini legate alle problematiche igienico-sanitarie di alcune province dell'area del DOP, il mercato della mozzarella di bufala campana DOP ha fatto registrare in questi ultimi anni un incremento della richiesta che ha portato ad un aumento del prezzo della mozzarella e di conseguenza del latte. Più in dettaglio per ciò che attiene una seppur di larga massima attesa in termini di impatto sul territorio, le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore, fatto pari a 100 il totale di occupati in agricoltura e zootecnia attivi nelle aree DOP della mozzarella di bufala campana (MBC), è stimabile di poco superiore al 5 per cento. Un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento ed addirittura dell'1 per cento in Lombardia. La filiera bufalina, in considerazione esclusiva delle produzioni DOP in essa realizzate, ovvero MBC, ha un valore di fatturato industriale, non considerando per esso il ricarico da parte delle strutture di commercializzazione, in misura di 450,00 milioni di euro. Infatti, dai dati riportati dal Consorzio della mozzarella di bufala campana DOP si evidenzia un *trend* in continua crescita della produzione di mozzarella che a partire dal 1993 è stato mediamente dell'1,44 per cento annuo, con un fatturato che impegna circa 20.000 addetti, 1.850 allevamenti, circa 130 caseifici industriali. Più in dettaglio, il fatturato della produzione di MBC è al terzo posto tra le produzioni DOP nazionali di formaggi, precedute, con valori tuttavia ben superiori, solo dal Grana Padano e dal Parmigiano Reggiano. Una produzione dunque di grande rilievo, crescente se si pensa al ruolo del marchio DOP nei consumi alimentari di qualità, che tuttavia, a causa delle problematiche registrate nella filiera, non ultime quelle connesse alla qualità ed alla sicurezza del prodotto, ha accusato significative flessioni. Tra il 2007 ed il 2008, infatti, mentre il totale dei prodotti DOP facevano registrare una crescita nel fatturato industriale - dunque non considerando l'intermediazione commerciale - del 5,39 per cento, il mercato della MBC faceva registrare una flessione dell'8,29 per cento legata alle vicissitudini dell'emergenza diossina e rifiuti in Regione Campania. Una flessione ancora maggiore si è, inoltre, registrata nei quantitativi, che hanno fatto registrare un -11,94 per cento. La suddetta flessione è stata recuperata negli anni successivi a fronte dell'aumento dei controlli e della marginalizzazione del fenomeno inquinamento da diossine del territorio campano. Da una analisi finanziaria effettuata attraverso la valutazione dei dati ISTAT, dell'Associazione Nazionale Allevatori delle Specie Bufaline (ANASB) e del Consorzio mozzarella di bufala campana DOP emerge che l'intero comparto bufalino (allevamento e trasformazione) si attesta su circa il 18 per cento del PIL campano. Se a questo si aggiunge tutto l'indotto che muove il comparto bufalino in Campania, caratterizzato da parte dei Servizi quali il commercio, la parte industriale legata al funzionamento dei caseifici e all'assistenza tecnica, alla ricerca e ad altre attività, è possibile affermare che l'incidenza dell'indotto bufalino sul PIL campano salga a valori di circa il 25 per cento. In definitiva il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera. Per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso, per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partono dalla sanità e selezione degli animali, anche attraverso il ricorso a tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente. Tutto ciò, unitamente a sistemi di controllo che utili ad impedire le frodi, favorirebbe la commercializzazione del prodotto trasformato e la ricchezza del comparto.

La sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore. Il problema delle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresenta, inoltre, un grave rischio per la salute umana. Il controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in

linea con i tempi previsti dalla norma a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone "difficili", che fanno registrare una densità di allevamento per km² molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi. La particolare disposizione degli allevamenti in alcuni comuni di Terra di Lavoro (Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Castelvolturno, Cancellò e Arnone, Casale di Principe), in cui sono presenti in maniera contigua aziende con elevati numeri di capi, favorisce la trasmissione delle suddette patologie in quelle stalle in cui non vengono applicate, in maniera corretta, le misure di biosicurezza. A conferma di questo dato è l'osservazione che aziende gestite in maniera professionale, che fanno dell'innovazione e della tecnologia un'attività importante, e in cui si fa molta attenzione alle misure di biosicurezza, non vengono colpite dalle suddette patologie e risultano da anni ufficialmente indenni nonostante siano ubicate in quegli stessi territori considerati ad alto rischio.

Ciò testimonia che il reale problema non è rappresentato solo dal rispetto e dalla periodicità dei controlli sanitari in allevamento, ma soprattutto dalla capacità gestionale degli imprenditori. Relativamente agli abbattimenti e quindi all'incidenza della brucellosi e della tubercolosi bufalina il dato va letto in maniera asettica e con interpretazioni non allarmistiche. Infatti, se valutiamo il numero di soggetti abbattuti per le suddette patologie e li riferiamo alla popolazione bufalina campana, la percentuale di abbattimenti si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione. Se stimiamo i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta, a prima vista, più impattante. Se i dati vengono letti nella provincia di Caserta in cui il problema brucellosi risulta più cogente, si osserva il 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono), con una prevalenza attuale del 5,9 per cento. Tutto questo emerge dal controllo sanitario finora assicurato del 100 per cento del patrimonio bufalino in regione Campania. Pertanto grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *task force* messa in campo dalla regione Campania le patologie risultano sotto controllo.

In definitiva, per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera è fondamentale assicurare la salute degli animali anche attraverso la gestione ed eradicazione delle principali zoonosi.

In particolare, sul tema dell'eradicazione della tubercolosi e brucellosi bufalina sono stati auditi diversi esponenti di enti pubblici quali l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta, Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università degli studi di Napoli, Federico II. Da queste audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne. Infatti, l'eradicazione delle malattie zoonosiche porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti. Il sistema della intradermoreazione è il metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso, e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon. L'impiego delle due metodiche, oltre ad evitare eventuali frodi, permette un'accelerazione dei piani di eradicazione. Il ricorso al gamma interferon, infatti, permette in tempi sempre più brevi di eliminare i cosiddetti capi sospetti. Oggi questo sistema è riconosciuto a livello nazionale, europeo e mondiale, ed è utilizzato senza tema di smentita. Continuare a discutere sull'identificazione della tipologia dei capi ammalati e degli infetti e se sia il caso di abbattere o meno è qualcosa che prolunga i tempi di eradicazione e potrà favorire la diffusione della patologia portando ad un crescente numero di soggetti abbattuti. Le perplessità circa l'abbattimento di capi che al macello non presentano lesioni è insita nell'evoluzione della patologia. È fondamentale, infatti, evidenziare che la tubercolosi bovina è una malattia cronica e a differenza delle forme virali, che hanno un periodo di incubazione di pochi giorni o settimane, presenta un'incubazione di settimane o mesi. Identificare gli infetti, quindi, significa anticipare di mesi l'eliminazione del micobatterio tubercolare.

Infine, per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei pagamenti dei capi abbattuti, che rappresenta un fattore di criticità. Il ritardo con quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno per gli allevatori ad accettare i piani di eradicazione.

Nelle diverse audizioni allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano. Ma a tal proposito è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali di Napoli sull'uso del precedente piano vaccinale. Infatti il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata; pensare pertanto di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino. Infatti, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana. Si tratta infatti di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica ci impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*.

La brucellosi è una zoonosi, causata da batteri gram negativi appartenenti al genere *Brucella*. È presente in tutto il mondo, ma particolarmente nei Paesi del Mediterraneo, in India, nei Paesi mediorientali, nell'Asia centrale e in America Latina.

Questa patologia colpisce diverse specie animali, in particolare quelle di interesse zootecnico come bovini, suini, bufali ed ovicapri. I responsabili delle infezioni sono sei specie di batteri appartenenti al genere *Brucella*: *B. melitensis*, *B. abortus*, *B. suis*, *B. canis*, *B. ovis*, *B. neotomae*. I primi quattro sono in grado di contagiare anche l'uomo. La malattia rappresenta un importante problema di sanità pubblica per le infezioni umane ed è causa di gravi danni economici, particolarmente nelle aree agricolo-pastorali per le infezioni negli animali da allevamento.

Gli esseri umani possono contagiarsi attraverso cibi o bevande contaminati, per inalazione, oppure tramite piccole ferite sulla pelle. Di queste però sicuramente la prima è la via più comune, infatti la brucella è presente anche nel latte degli animali contagiati, e se questo non viene pastorizzato, o in caso di cross contaminazione, l'infezione passa agli esseri umani.

Relativamente agli animali di interesse zootecnico, e alla specie bufalina in particolare, *Brucella abortus* è il principale agente di brucellosi. La maggior parte dei bufali mediterranei (*Bubalus bubalis*, Linnaeus, 1758) viene allevata in Italia, ed in particolare circa il 70 per cento nella regione Campania. Nonostante i programmi di eradicazione e controllo, la persistenza di infezione da *Brucella* (ceppi *Brucella abortus* 1 e 3) e l'alta prevalenza, avevano indotto un tempo le autorità europee ed italiane ad adottare una strategia di vaccinazione per tutelare la salute animale ed umana. Inizialmente il vaccino utilizzato nella lotta alla brucellosi nel bufalo fu il ceppo Buck 19 (1), il cui impiego aveva come inconveniente la produzione di anticorpi che interferivano con i test ufficiali utilizzati per la diagnosi della malattia. Per ovviare all'inconveniente si sviluppò dunque un vaccino alternativo, l'RB51, un mutante vivo ed attenuato di *Brucella abortus* rifampicina-resistente che si è dimostrato più sicuro del precedente mostrando interferenze trascurabili con la diagnosi sierologica. Ad oggi, nonostante i piani di abbattimento e di mirate profilassi vaccinali, la procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti è quella fissata dalla delibera di Giunta regionale n. 739 del 6 giugno 2006. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica e vengono abbattuti entro 15 giorni dalla notifica di positività. Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono considerati infetti e devono essere anche loro abbattuti nei termini previsti se

provenienti da focolaio. A prescindere dai piani di eradicazione, è noto che la vaccinazione con l'RB51 non è innocua per gli esseri umani; infatti sono stati inizialmente segnalati numerosi effetti avversi nell'uomo associati a eventi accidentali, come ad esempio punture d'ago o contaminazioni di ferite infette. Inoltre, è comprovato il passaggio del vaccino negli essudati e nelle matrici alimentari, in particolare nel latte crudo soprattutto se vengono vaccinati animali adulti. Seppure ad oggi in Italia non sono riportati casi di eventi avversi associati alla presenza del ceppo RB51 nelle matrici alimentari per l'elevata temperatura cui viene sottoposta la mozzarella durante la trasformazione casearia, non si può escludere contaminazione dei processi di lavorazione e questo potrebbe rappresentare una grave criticità per la salute umana. In America, dove l'uso del vaccino nella bovina è da tempo routinario, sono presenti dati allarmanti; infatti nel 2017 la popolazione più di 19 Stati americani potrebbe essere stata potenzialmente esposta a ceppo di *Brucella* RB51 derivante dal consumo di latte crudo, non pastorizzato, proveniente da una azienda della Pennsylvania. Ad oggi, i casi accertati, ossia i pazienti nei quali è stato isolato l'RB51 nel sangue, sono 3 e la diagnosi non sempre è semplice perché i sintomi sono vari e simili a quelli dell'influenza, quindi febbre, mal di testa, mal di schiena e debolezza. Possono tuttavia manifestarsi anche pericolose infezioni al sistema nervoso centrale e in alcuni casi si hanno cronicizzazioni, caratterizzate da febbri ricorrenti, stati di affaticamento, dolori alle articolazioni. Per quanto riguarda la terapia in corso di brucellosi si prescrivono antibiotici, solitamente doxiciclina e rifampicina: questi vengono usati in combinazione per un periodo di 6 settimane, per evitare ricadute. Nei casi più gravi è necessario anche il ricovero ospedaliero. Come però detto precedentemente, l'RB51 è resistente alla rifampicina e questo rende complicata la scelta del piano terapeutico. La *United States Animal Health Association* ha dunque ultimamente raccomandato la necessità del vaccino RB51 solo nelle aree in cui *Brucella abortus* non è endemica nella fauna selvatica. Anche la modifica delle attuali etichette dei vaccini RB51 per includere informazioni sulla possibile contaminazione del latte potrebbe migliorare la consapevolezza degli allevatori, delle aziende lattiero casearie e dei medici veterinari, poiché devono essere consapevoli che questo tipo di vaccinazione potrebbe rappresentare un rischio quando somministrata ad animali il cui latte è destinato a essere consumato non pastorizzato. Tutto ciò assume un'importanza fondamentale per quanto riguarda la prevenzione, perché ad oggi non sono ancora in commercio vaccini per gli esseri umani, ed il consiglio generale è quello di non consumare prodotti non pastorizzati, mentre per chi svolge un lavoro a rischio è opportuno l'utilizzo di misure protettive.

Inoltre, il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento UE 2016/429 e, precisamente al n. 134 che testualmente cita "I prodotti di origine animale possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale contenute nella legislazione dell'Unione garantiscono buone prassi igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali prodotti. Tuttavia, per taluni tipi di prodotto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di controllo delle malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il movimento sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla previsione di norme dettagliate sui movimenti dei prodotti di origine animale in relazione alle misure di controllo delle malattie adottate, sugli obblighi relativi alla certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a tali movimenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo consentono".

In considerazione della pericolosità sulla salute umana del vaccino e della futura prospettiva di una compartimentazione dei prodotti di origine animale dell'area non indenne, non sarebbe consigliabile l'applicazione di piani vaccinali che potrebbero, tra l'altro, creare una circolazione del ceppo RB51 che potrebbe favorire l'applicazione fraudolenta di protocolli vaccinali non idonei e rischiosi per l'eliminazione del ceppo nel latte e in definitiva per la salute umana.

L'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale,

unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio. Infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non appare necessario sollevare allarmismi, considerando la normale fisiologia della specie. Infatti, come già indicato in premessa, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle. Poiché il tasso di rimonta nella specie bufalina è di circa il 15 per cento, necessitano solo circa 36.000 femmine per anno per assicurare la rimonta interna e le restanti, attraverso una politica di calmieratore dei prezzi, potrebbero sostituire i soggetti sottoposti ad abbattimento.

In conclusione, l'adozione di piani vaccinali risulta non consigliabile in quanto: si potrebbero avere risvolti negativi sulla commercializzazione verso altri Paesi del prodotto con conseguenti ricadute economiche e occupazionali; i tempi di eradicazione si allungherebbero di molto e senza la certezza di risanare; verrebbero penalizzati gli imprenditori che da anni sono impegnati in maniera seria per eradicare le patologie zoonosiche, perché tutto il territorio acquisirebbe la qualifica di Indenne e non Ufficilmente Indenne; nella filiera si creerebbero allevatori di serie B, quelli campani, e di serie A, quelli fuori Campania ma inclusi nel territorio del Disciplinare.

Relativamente alla tubercolosi il protocollo diagnostico attualmente utilizzato è dotato di elevata sensibilità ma è anche strutturato a tutela degli allevatori.

La regione Campania attraverso interventi mirati è intervenuta in maniera corretta nello sviluppo della filiera attraverso programmi che hanno interessato la tracciabilità del latte bufalino, l'adozione di piani di biosicurezza utili a scongiurare la trasmissione delle suddette patologie e, non ultimo, ha prodotto la delibera della Giunta regionale n. 207, approvata dal Ministero Salute, che ha dato la possibilità di essere più incisivi perché si basa sull'analisi del rischio, con capacità di interventi mirati e differenziati in base alle necessità criticità delle diverse aree territoriali di applicazione.

La biosicurezza è il problema vero su cui sono stati concentrati i massimi sforzi ed è su questo versante che si devono promuovere iniziative e finanziamenti da applicare alle aziende di tutto il territorio campano e non solo.

La selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare. Il sistema di controlli messi in atto secondo le norme dettate dal MIPAAFT, che consiste nella registrazione e gestione dei dati sulle performances produttive e riproduttive dei soggetti attraverso l'applicazione delle norme e degli standard stabiliti dall'ICAR (*International Committee for Animal Recording*) ha creato un notevole interesse nei Paesi in cui è allevata la specie. La correttezza dei dati registrati e la gestione ad un organo di controllo hanno posto le basi per una maggiore fiducia sul materiale genetico prodotto dal nostro Paese rispetto a quello di altri in cui i controlli risultano fiduciosi e dettati dagli stessi produttori di genetica. Il sistema di selezione genetica adottato fino ad oggi ha fatto crescere la produzione pro-capite e avviato in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria. In questi ultimi anni però l'ANASB si è resa conto che l'aumento produttivo ha inevitabilmente determinato un effetto diluizione del latte, con una diminuzione della resa che contrastava con il prezzo del latte alla stalla. Infatti, è necessario precisare che il latte di bufala viene prodotto esclusivamente per la caseificazione, ragion per cui si rende necessario evitare che la produzione possa inficiare notevolmente la qualità del latte e quindi la resa casearia. Per i suddetti motivi a dicembre 2018 è stato approvato dall'ANASB il nuovo indice IBMI (Indice Bufala Mediterranea Italiana), che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici. Allo stesso momento RIS bufala (Ricerca innovazione e selezione per la bufala), riconosciuta dal MiPAAFT prima come struttura per la gestione del libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche e integrazioni e successivamente con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi e all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "fattore gamma" che aumenterebbe in maniera consistente la produttività

delle bufale allevate.

Da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale. Quest'ultimo aspetto non è sicuramente secondario in quanto un'ulteriore fonte di guadagno per gli addetti deriva dalla commercializzazione di materiale genetico che potrebbe implementarsi anno per anno anche in considerazione degli eventi di trasformazione che stanno investendo diverse aree dedite all'allevamento di questa specie in cui la meccanizzazione delle attività agricole e la maggiore richiesta di proteine animali stanno facendo registrare una riduzione del bufalo Swamp (da lavoro) in bufalo River ed in particolare della razza Mediterranea, che può vantare le migliori prestazioni produttive tra l'altro registrate e certificate. Proprio per questi aspetti si rende necessario, nelle more di avere dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera.

L'approccio genomico, studiato dal Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Ateneo Federicoiano di Napoli in collaborazione con l'associazione italiana allevatori (AIA) e Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, rappresenterà il futuro della genetica bufalina in quanto sarà possibile definire gli obiettivi selettivi preposti per ogni singola azienda partendo da basi scientifiche sicure definite da una corretta lettura del DNA. Proprio per questi aspetti si rende necessario, in attesa di dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera. A tal fine occorre certamente evitare semplificazioni nelle fasi di raccolta del dato in campo a detrimento dell'attendibilità delle stime del valore genetico o utilizzare approcci selettivi non adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica e non sufficientemente robusti. In particolare, bisogna mirare alla redditività dell'azienda bufalina legata ad una produzione di latte con caratteristiche casearie che giustifichino i prezzi alla stalla, alla longevità e all'efficienza riproduttiva. In definitiva risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale. Si ribadisce la necessità che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili.

La tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla. Nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti, probabilmente a causa del mancato apporto economico al sistema; il sistema è infatti tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'IZSM di Portici e alle poche risorse messe a disposizione della Regione Campania. Il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di risorse ad esso dedicato;
- b) interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
- c) rilascio condizionato della certificazione prevista dal DPR n. 54 del 1997 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità.

Il settore zootecnico rappresenta un punto cardine dell'economia mondiale ed italiana. Infatti, la crescita della popolazione mondiale, stimata a raggiungere oltre 9 miliardi di unità nel 2050, ed il maggior consumo di proteine di origine animale, hanno dato un forte impulso alle attività zootecniche negli ultimi anni. Tuttavia, se in passato era data particolare enfasi all'incremento produttivo, la visione degli ultimi anni si sta modificando totalmente, ponendo sempre maggiore attenzione al benessere animale ed alla sostenibilità ambientale. Gli allevamenti sono imputati per il loro impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici. La modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone. Inoltre, il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha

provocato una riduzione della produzione di letame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca maggiore del 17 per cento e con buon effetto ammendante) ed un incremento della produzione di liquame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca inferiore al 7 per cento e con scarso effetto ammendante). Da qui l'effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami.

Il componente principale delle deiezioni zootecniche cui prestare attenzione per ridurre l'effetto impattante è sicuramente l'azoto. Proprio per tale motivo, a livello Comunitario sono state emanate una serie di regolamentazioni atte a controllare e ridurre la concentrazione di nitrati nelle acque di falda. L'inquinamento da nitrati rappresenta una delle principali problematiche ambientali attualmente presenti, anche per gli importanti risvolti in termini di rischio per la salute umana. I nitrati sono dei composti azotati a base di azoto (N) e ossigeno (O), che sono in realtà pressoché innocui ed indispensabili per la crescita dei vegetali, in quanto le piante assorbono azoto dal terreno proprio sotto forma di nitrati e li metabolizzano, utilizzandoli per il proprio sviluppo. Tuttavia, in particolari condizioni ambientali (es. calore, pH acido, ecc.), i nitrati possono essere ridotti a nitriti, che rappresentano invece il reale problema.

La riduzione dei nitrati a nitriti può avvenire sia nell'ambiente esterno (terreno, acqua, alimenti, ecc.), sia nell'organismo umano. La tossicità dei nitriti risiede nella capacità che hanno di legarsi all'emoglobina, la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno ai tessuti, che viene trasformata in metaemoglobina e non è più in grado di assolvere le proprie funzioni nell'organismo. Ne consegue scarsa ossigenazione dei tessuti e difficoltà respiratorie, che, soprattutto in alcune categorie di soggetti quali i neonati, può portare fino a morte per asfissia (*Blue baby syndrome*). Inoltre, i nitrati possono interagire con i succhi biliari a livello del colon, trasformandosi in un pericoloso agente cancerogeno, il metilcolantrene.

Ma ai nitriti è riconosciuto un altro importante effetto tossico. Questi infatti sono in grado di reagire con le ammine o gli aminoacidi, dando luogo alle nitrosamine, tra i più conosciuti agenti cancerogeni a livello mondiale. Queste ultime sono composti organici contenenti un gruppo nitroso, $-N=O$, legato all'azoto amminico.

La concimazione sistematica e intensiva dei suoli coltivati (con sostanze chimiche ma anche con i fertilizzanti naturali) causa un eccesso di nitrati nel terreno, nelle falde freatiche e negli alimenti (soprattutto frutta e verdura). Attraverso le acque di falda e i cibi, i nitrati giungono anche all'organismo umano, dove vengono trasformati in altri composti (nitriti, nitrosamine). Tali composti sono nocivi per la salute umana.

Va sottolineato che le ammine sono ubiquitariamente presenti in numerosi prodotti alimentari di origine animale, vegetale (ortaggi) e attraverso l'acqua potabile. Le eccessive concimazioni chimiche, che vengono effettuate in special modo per gli ortaggi coltivati in serra e nei suoli utilizzati per l'agricoltura intensiva al fine di sopperire alla carenza di sostanza organica per mancata concimazione naturale, rappresentano la principale causa di incremento di nitrati nei vegetali. Inoltre, l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati negli alimenti e nelle acque, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di liscivazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde. Per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso il DGR n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA). Infatti, si è passati dai circa 158.000 Ha, definiti nel 2003 e riportati dal DGR n. 700 del 18 febbraio 2003 e confermati, successivamente, con DGR n. 56 del 7 marzo 2013, agli attuali 316.470 Ha. L'aumento delle ZVNOA è avvenuto nonostante il perfetto pareggio tra l'azoto asportato con le colture cerealicole-foraggere, al netto delle colture orto-frutticole, e la quantità di azoto prodotto annualmente dall'intero patrimonio zootecnico campano, unitamente alle concimazioni con azoto minerale, organico e misto. Infatti, in un

bilancio di azoto in campo, confrontando il quantitativo stimato di azoto asportato dalle colture foraggere, che risulta essere di circa 57,32 Kt/anno, con quello apportato con le concimazioni azotate di origine zootecnica (28,58 Kt/anno) e dai concimi organico, organico-minerale e minerale (10,35 Kt/anno), nonché gli apporti naturali di azoto (24,48 Kt/anno) si osserva un pareggio tra input e output di azoto.

Il suddetto incremento delle ZVNOA è stato registrato, principalmente in aree ad elevata vocazione zootecnica e/o impatto antropico. Infatti, in provincia di Napoli, dove è allevato circa il 5 per cento del patrimonio zootecnico campano il 78,6 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) risulta vulnerabile. Tutto ciò lascerebbe supporre che l'eventuale trend crescente di azoto anche su corpi idrici sotterranei profondi con valori inferiori ai 50 mg di nitrati per litro possano essere attribuiti anche a cause non riconducibili all'agricoltura. Del resto, queste affermazioni sono in linea con quanto riportato sul sito www.campaniatrasparente.it dal piano di monitoraggio "Campania Trasparente" coordinato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Portici) e condotto in sinergia con altri enti di ricerca in cui si evidenzia, all'interno delle ZVNOA perimetrare con DGRC n. 726 del 05/12/2017, la presenza di aree con una netta prevalenza di livelli riscontrati nei pozzi agricoli e zootecnici inferiori ai 50 mg/l di nitrati, seppur riferiti ad un campionamento statico non periodico nel tempo. Infatti, è opportuno ricordare che la «Direttiva nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati. Le classi individuate dalla Commissione Europea e utilizzate dal tavolo tecnico istituito con D.G.R. n. 196 del 05.08.2016, nell'ambito della direttiva nitrati, per la valutazione della qualità delle acque sotterranee risultano solo indicative per attenzionare il programma di controllo e non per definire le ZVNOA. Il valore di 25 mg/l rappresenta un "valore guida" al di sotto del quale, in caso di stabilità, la direttiva consente una periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta per rispecchiare l'evoluzione di una stazione di monitoraggio in una zona "a rischio di superamento del livello a breve termine". Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori di 50 mg/l sono considerate inquinate. Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di conseguenza al fine di assicurare la qualità delle informazioni". Il monitoraggio operativo, invece, "è richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale. Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno". Nonostante la presenza di nitrati nelle acque sotterranee risulti una criticità elevata, in quanto rappresenta una limitazione nel consumo umano della risorsa idrica, la Direttiva Europea sulle acque (2000/60/CE) e quella relativa alle acque sotterranee (2006/118/CE) stabiliscono il limite massimo di concentrazione di 50 mg/l di nitrati per stabilire la qualità dei corpi idrici sotterranei, tale limite recepito con il decreto-legge n. 30 del 16 marzo 2009 coincide con la concentrazione massima ammissibile per le acque destinate al consumo umano stabilito dal decreto-legge n. 31 del 2 febbraio 2001. Relativamente alle acque superficiali il documento riporta che delle "272 stazioni di monitoraggio delle acque superficiali (*file shape: superficiali_agosto_2016*) risultano in stato eutrofico 74 stazioni", anche se "In merito invece al quadriennio 2012-2015, sia le acque di transizione sia le acque marino-costiere non presentano concentrazioni dei nitrati medie annue che superano i valori soglia; tuttavia, la rete regionale attivata nel 2013, strutturata secondo quanto richiesto dal DLgs 152/06, restituisce in alcuni casi per le acque di transizione una condizione di eutrofizzazione in relazione ai nutrienti (Fosforo totale)". L'eutrofizzazione delle acque, ossia l'accumulo di alcuni principi nutritivi quali N e P, che possono essere responsabili della crescita algale e della conseguente diminuzione di ossigeno, può essere causata da vari fattori. In particolare, si riconoscono tre principali fonti di nutrienti che possono portare ad eutrofizzazione delle acque superficiali: scarichi urbani contenenti detersivi, rifiuti organici, etc; carichi agricoli e zootecnici, smaltiti direttamente nelle acque superficiali; carichi industriali, soprattutto nel caso di produzioni di fosfati, industrie alimentari, distillerie, ecc. Risulta evidente che un ruolo predominante nel fenomeno è rivestito pertanto proprio dall'origine civile degli scarichi. È noto, infatti, che i reflui urbani non sempre vengono depurati in maniera

corretta e immessi nei corsi d'acqua superficiali possono rappresentare i principali apportatori di azoto e fosforo e, quindi, rappresentare la principale causa di eutrofizzazione delle acque. Inoltre, il dosaggio dei nitrati nelle acque superficiali, condizione principale dell'aumento degli ettari di SAU (superficie agricola utilizzabile) a zone vulnerabili, che dalla rilevazione effettuata è passata dai circa 158.000 ettari a circa 316.470 ettari, risulta condizionato da diversi fattori ambientali e, principalmente, pedoclimatici. In particolare, una non corretta valutazione dei periodi di campionamento delle acque potrebbe aver rappresentato una condizione momentanea e non ripetibile. Di fatti nei periodi estivi la riduzione della portata dei corsi idrici superficiali unitamente, in alcune aree, all'aumento della popolazione avrebbe potuto falsare i risultati ottenuti e, quindi, la definizione delle aree vulnerabili ai nitrati. L'identificazione dell'origine dei nitrati rappresenta una modalità di indagine corretta, in quanto, se l'aumento dei nitrati dosati nelle acque superficiali fosse di origine civile, la riduzione del carico bestiame per ettaro non apporterebbe alcun giovamento. Del resto, la popolazione campana si attesta su circa 6 milioni di abitanti a cui vanno aggiunti le persone che lavorano o studiano in Campania con residenza fuori regione, nonché l'elevato flusso turistico che giornalmente soggiorna o transita. Se si considera che la quantità di azoto prodotta dall'uomo è di circa 1 Kg/anno/abitante, la sola popolazione residente in Campania contribuisce a produrre circa 6Kt di azoto/anno, che da sola rappresenta il 20 per cento dell'azoto prodotto in Campania; a questo bisogna aggiungere la quantità di azoto dei non residenti e delle attività antropiche testimoniata anche dai livelli di fosforo registrati nel periodo di monitoraggio nelle acque superficiali. Giuseppe Cacopardi e Daniela Quarato (rispettivamente Direzione generale per lo sviluppo rurale, Ministero politiche agricole alimentari e forestali e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) riportano che "L'Italia è in grado di dare un contributo importante alla revisione del quadro normativo europeo mirato all'analisi dell'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, e alla verifica e al potenziamento della rete di monitoraggio dei rilasci di nitrati verso i suoli e i sottosuoli, al fine di evidenziarne definitivamente la diversa origine delle fonti e delle ragioni di inquinamento. Per tali valutazioni Ispra e le Arpa coinvolte nel progetto hanno sviluppato un indice idoneo a determinare una scala di pericolosità per gli acquiferi in riferimento alle diverse sorgenti di nitrati che insistono sul territorio. Sono stati effettuati i campionamenti di acque superficiali, profonde, sorgenti (civile, zootecnico bovino e suino) e dei suoli, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Dagli studi è emerso chiaramente che il contributo prevalente all'inquinamento da nitrati non è certamente quello del settore agricolo e che l'azione di riequilibrio ambientale dovrebbe coinvolgere il controllo di tutte le fonti civili e industriali. Inoltre, la fissazione di limiti di assorbimento dei nitrati di origine organica dovrebbe essere resa più flessibile in funzione dell'effettivo fabbisogno delle diverse colture e degli andamenti climatici". La caratterizzazione delle fonti inquinanti, quindi, rappresenta una condizione necessaria per poter definire in maniera puntuale le origini delle fonti di inquinamento e intervenire in maniera idonea sulla correzione delle criticità. La definizione delle fonti di inquinamento può e dovrebbe avvenire attraverso un modello di miscelamento isotopico (apporzionamento isotopico).

Se da un lato i reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici rappresentano un serio problema in termini di inquinamento delle acque afferenti ai corpi idrici recettori, sia profondi che superficiali, dall'altro il contributo antropico, legato alle attività produttive e residenziali in particolare, non è affatto trascurabile, anzi, per le motivazioni che seguiranno risulta essere particolarmente rilevante e le soluzioni al problema particolarmente complesse e articolate nell'attuazione. Gli allevamenti zootecnici rappresentano unità produttive, al pari di altre, ben delimitate nell'ambito del tessuto geografico e tendono a svilupparsi in zone caratterizzate da bassa urbanizzazione, circostanza questa che dà luogo alla possibilità di controlli sull'intera filiera produttiva del singolo allevamento, considerando tra questi i controlli relativi al ciclo del conferimento dei reflui di origine animale. In ambito urbano ed in tessuti fortemente antropizzati, il controllo delle attività umane relative in particolare al ciclo di gestione delle acque, principale fattore di vita per l'uomo e di inquinamento dei corpi idrici recettori, assume tutt'altra dimensione sia in termini di gestione che di controllo. I corpi idrici recettori, sia superficiali che profondi, rappresentano la destinazione finale di tutta l'acqua

prodotta dalla natura in termini di precipitazione atmosferiche e della quota parte di esse utilizzate per usi umani sia residenziali che produttivi. Se da un lato la captazione e l'approvvigionamento delle acque ad uso civile non costituisce fortunatamente un grande problema per gran parte dei territori della regione Campania, altrettanto non può dirsi per quanto concerne il conferimento ai recettori idraulici delle medesime acque ad uso civile dopo il loro utilizzo da parte dell'uomo.

Entrando nel merito tecnico della questione relativa all'inquinamento dei recettori idraulici da parte di acque reflue, occorre fare in premessa alcune precisazioni di carattere tipologico e tecnico. Tutte le acque prodotte o incidenti sulle aree urbanizzate confluiscono in alvei, fiumi, laghi ed in mare. Una minima quantità finisce con l'essere assorbita dal tessuto urbano e destinata alle falde acquifere. In relazione alla qualità delle acque esse possono essere conferite direttamente nei corpi idrici recettori, come nel caso di acque meteoriche al netto dell'aliquota di "prima pioggia" (acque di lavaggio stradale, in particolare, connesse alle fase iniziali di pioggia e caratterizzate da elevati contenuti inquinanti), ovvero agli impianti di depurazione (acque reflue e di prima pioggia) e da questi ai corpi idrici recettori ultimato il ciclo di depurazione. L'anello debole della catena, ai fini dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali, è costituito proprio dalla fase di conferimento delle acque reflue civili o industriali.

Nei sistemi fognari di tipo misto, che oramai caratterizzano quasi tutti i nostri reticoli idraulici urbani, acque reflue ed acque di pioggia utilizzano gli stessi vettori idraulici. Ne consegue che non essendo né logico né possibile conferire agli impianti di depurazione tutte le portate idriche che afferiscono una data superficie, soprattutto in caso di concomitanza con eventi piovosi, è necessario prevedere "sfioratori di piena" o "partitori" ubicati in prossimità del corpo recettore, i quali sono deputati a scaricare parte delle acque di pioggia (escluse quelle di prima pioggia) e quelle reflue opportunamente diluite, nei limiti di legge, nei recettori superficiali.

La ripartizione delle acque tra quelle direttamente conferibili ai corpi recettori superficiali e quelle da conferire agli impianti di depurazione può avvenire per gravità, quando l'orografia del territorio lo permette (quota media della zona urbanizzata, quota del corpo idrico recettore e quota dell'impianto di depurazione), ovvero attraverso l'utilizzo di impianti di sollevamento per la frazione reflua a depurazione.

Nelle zone di territorio pianeggiante e sub-pianeggiante, spesso sede di attività intensive agricole, zootecniche, industriale e residenziali, il conferimento della frazione reflua e di prima pioggia destinata agli impianti di depurazione non può che essere svolta attraverso sistemi di sollevamento. La gestione tecnica ed economica degli impianti di sollevamento è un elemento estremamente critico nel ciclo di conferimento dei reflui a depurazione. Il loro irregolare funzionamento, la cattiva gestione, la spesso forzosamente scorretta ripartizione idraulica tra acque da conferire a depurazione rispetto a quella conferibile ai corpi idrici superficiali, ha come conseguenza l'incremento dei valori di inquinamento antropico di questi ultimi. I fatti di cronaca che hanno portato nel novembre del 2018 al sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria nel comune di Capua degli impianti di sollevamento ed all'emissione di avvisi di garanzia per concorso continuato in disastro ambientale del Volturno e dei suoli della piana di Capua, non vanno interpretati come fatti isolati nell'ambito del tessuto urbanizzato della Regione Campania. Un'attività di controllo mirato sul regime di funzionamento degli impianti di sollevamento, sulla qualità delle acque destinate ai corpi idrici superficiali (anche in caso di pioggia), se effettuate in maniera diffusa sul territorio, a partire dai comuni che, per popolazione ed orografia del territorio, hanno maggiori possibilità di contribuire a fenomeni di inquinamento da reflujo urbano dei corpi idrici superficiali, fornirebbe un quadro completamente diverso e ben più preoccupante di quello emerso in maniera eclatante, come fatto di cronaca, per il comune di Capua.

Analogamente a quanto riportato per gli impianti di sollevamento, la cattiva gestione dei "partitori a gravità" ovvero per quei manufatti idraulici dotati di "soglie di sfioro" i quali sono deputati alla ripartizione delle acque conferibili ai corpi idrici superficiali e quelle destinate agli impianti di depurazione, può condizionare la qualità delle acque reflue urbane. Infatti, in condizione di corretta gestione le portate reflue e quelle di prima pioggia vengono contenute all'interno del vettore fognario; con l'aumentare dell'intensità di pioggia e quindi con l'incremento di battente idraulico, una parte delle

acque con un ottimale rapporto di diluizione tra acque reflue ed acque meteoriche può essere conferito nel rispetto della legge, al corpo idrico superficiale. La mancanza di manutenzione di questi manufatti e delle reti fognarie che ad essi fanno capo comporta il loro fisiologico interrimento per presenza di materiale solido sedimentato in corrispondenza del piano di scorrimento con la conseguenza che la qualità delle portate sversate nel corpo recettore sono assolutamente fuori norma e fonte di inquinamento. Inoltre, a rendere questi manufatti ancora più critici, è la circostanza che, mentre nel caso degli impianti di sollevamento elettromeccanici un eventuale blocco accidentale delle pompe può essere monitorato anche in remoto, nel caso dei partitori una eventuale disfunzione può permanere a lungo proprio per le fisiologiche carenze di manutenzione che caratterizzano i sistemi fognari dalle grandi città ai piccoli centri.

Alla luce di quanto finora analizzato risulta fondamentale l'applicazione di norme utili a garantire una corretta gestione dei reflui zootecnici e civili e di aumentare i controlli verso comportamenti non leciti da parte dei detentori di aziende zootecniche e dei comuni. E' auspicabile, pertanto, creare una rete di informazioni e di identificazione di comportamenti illeciti che deve avviarsi necessariamente da una serie di attività e, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ai fenomeni di inquinamento dei corpi superficiali, consenta di individuare strategie sinergiche di controllo, di intervento e di sostegno pubblico al miglioramento dell'ambiente.

Per quanto concerne la conoscenza del territorio è importante pervenire ad una conoscenza del territorio, per ciascun ambito comunale ricadente all'interno della Regione che ne definisca tipologia geometrica e funzionale dei vettori naturali ed antropici (reti fognarie ed impianti di sollevamento) incidenti sui corpi superficiali e sulla linea di costa, degli impianti di depurazione, ecc. Questa attività deve essere svolta utilizzando tutte le conoscenze ed i dati già acquisiti dagli enti territorialmente preposti (regione Campania, Uffici Tecnici dei Comuni interessati, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica, Autorità portuale, ecc.).

È altresì necessario: individuazione delle aree ove sono concentrate attività residenziali, artigianali, zootecniche, industriali incidenti, che attraverso vettori idraulici incidano sui corpi superficiali. Per ciascuna area o specifica attività produttiva andrebbe individuato il relativo fattore di rischio ambientale nei confronti dell'inquinamento da reflui; definizione degli interventi (minimi da garantire almeno in una prima fase) di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare in corrispondenza dei punti di connessione idraulica tra vettori ed i corpi idrici superficiali; valutazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità per controlli ed interventi di manutenzione in corrispondenza dei punti di connessione idraulica sopra indicati; attraverso apposite convenzioni con le Università / Enti di ricerca scientifica / Arpa Campania, individuazione di indagini e studi da attuare a medio e lungo termine per la conoscenza dei parametri ambientali dei corpi superficiali e del paraggio marino (andamento delle correnti, micro correnti marine, condizioni eoliche, tipologia di macroinquinanti in sospensione, ecc.); elaborazione di un'anagrafe delle opere pubbliche di competenza della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e dei comuni) che hanno ricadute sulla limitazione del rischio di inquinamento antropico dei corpi idrici superficiali, individuandone il loro iter di approvazione, di finanziamento e di attuazione, ecc.; acquisizione di tipologia ed entità dei traffici passeggeri e non nei comuni dotati di approdo portuale, oltre che informazioni sullo stato delle attività finalizzate al controllo del conferimento dei reflui di bordo ed olii esausti. Il solo porto di Napoli nel 2016 ha registrato un traffico passeggeri di oltre 6.600.000 unità, oltre 7 volte il numero di abitanti residenti nel Comune; acquisizione di informazioni sulle iniziative intraprese o da intraprendere in ciascun ambito comunale per la tutela della qualità delle acque del corpo idrico superficiale attraverso iniziative pubbliche o private (associazioni, volontariato, ecc.); predisposizione delle basi tecnico-amministrative per costituire una unità centralizzata ove fare convergere in tempo reale i dati ambientali, meteorologici e sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali con priorità a situazioni locali che, per numero di abitanti, orografia del territorio, dotazioni infrastrutturali idrauliche, ecc., siano particolarmente critiche ai fini del rischio di inquinamento da reflui.

Per quanto concerne le strategie di intervento a medio termine: definizione di una programmazione economica-temporale sulle opere pubbliche a farsi aventi incidenza sui corpi idrici superficiali

(programma di priorità); incentivazione e sensibilizzazione delle aziende zootecniche all'adozione di pratiche e strumenti che migliorano sia in termini quantitativi che qualitativi la gestione dei reflui e rifiuti prodotti; miglioramento dell'attuale quadro normativo relativo alla gestione e all'utilizzo degli effluenti zootecnici, anche a supporto delle attività di controllo; attuazione, definendo le coperture finanziarie possibili, delle prime convenzioni con Università ed Enti pubblici finalizzate allo studio ed indagini sulla qualità delle acque dei corpi superficiali e lungo la linea di costa, con un programma di monitoraggio strumentale, coordinato tra i vari comuni della regione Campania, dei vettori antropici e naturali per la valutazione in tempo reale dei principali parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza dei loro sbocchi nei corpi idrici; coordinamento con le Amministrazioni comunali per le iniziative sinergiche da porre in essere, con costi contenuti, per il controllo del paraggio costiero e dei corpi superficiali anche attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato; incentivazione delle opere che migliorano qualitativamente e quantitativamente l'accessibilità ai corpi idrici superficiali da parte dei privati, confermandosi questi ultimi, spesso, i migliori guardiani del territorio; incentivazione delle campagne di sensibilizzazione territoriale proprio destinate alla salvaguardia ambientale dei corpi superficiali nelle scuole di ogni ordine e grado; definizione, con la collaborazione dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, di protocolli di controllo sul conferimento dei fluidi di bordo (reflui, oli esausti, ecc.) da parte di natanti adibiti al trasporto passeggeri; attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui vettori fognari, scolmatori di piena, impianti di sollevamento e sulle reti fognarie direttamente incidenti sulla linea di costa soprattutto in concomitanza della stagione balneare.

Per quanto concerne il mantenimento e l'implementazione degli obiettivi raggiunti, durante le fasi temporali di attuazione nel breve e medio termine sarà necessario un monitoraggio sugli obiettivi conseguiti e conseguentemente ritrarre e ridefinire gli stessi ove non raggiunti o parzialmente raggiunti, il tutto in funzione di quanto e come saranno articolate le linee guida per il contenimento del rischio inquinamento da reflui urbani in particolare.

Certamente tra gli obiettivi a lungo termine occorrerà comprendere l'interazione con analoghi organismi territorialmente limitrofi che incidano, direttamente o indirettamente sulla fascia costiera o sui medesimi corpi idrici superficiali; l'interazione è finalizzata a non isolare l'ambito di competenza sul singolo corpo superficiale a delimitazioni amministrative regionali.

Infine, al fine di migliorare la "salute dell'ambiente" possono essere prese in considerazione diverse strade. Laddove sia presente un'elevata densità di allevamenti zootecnici, è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e terreno disponibile per lo spandimento dei liquami. È quindi necessario utilizzare le tecniche di trattamento più appropriate per ridurre il carico di nutrienti, in particolare azoto, quali separazione solido-liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio, ecc. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. In particolare, è sempre maggiore l'interesse verso l'integrazione del trattamento di digestione anaerobica e di compostaggio, che consente di ridurre gli svantaggi che sono legati all'utilizzo di una sola di queste tecnologie. Con il processo di digestione anaerobica è possibile infatti produrre energia rinnovabile attraverso la produzione di metano ed evitare la problematica di rilascio in atmosfera di sostanze maleodoranti e/o impattanti sull'ambiente (i.e. protossido di azoto e metano). Tuttavia, gli impianti che producono biogas richiedono elevati costi di investimento iniziale ed il digestato che fuoriesce dopo il processo ha un inferiore potere fertilizzante/ammendante. Associando a questo il processo di compostaggio è possibile migliorare il bilancio energetico totale, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia, che potrebbe essere utilizzata per ridurre i consumi soprattutto nella fase termofila di compostaggio. Inoltre, le emissioni di gas in atmosfera, prodotte durante un convenzionale processo di compostaggio a partire da effluenti zootecnici, risulterebbero notevolmente ridotte, dal momento che il digestato è già un materiale semi-stabilizzato. Va poi sottolineato che il compost presenta un potere fertilizzante ed ammendante paragonabile a quello del letame e quindi decisamente superiore al

digestato: con esso è garantito un importante apporto di sostanza organica al terreno e, soprattutto, un buon contenuto di azoto in forma stabile (o "a lenta cessione"). L'apporto di materiali organici pienamente stabilizzati comporta non solo la copertura delle esigenze nutrizionali delle piante, ma anche il miglioramento delle caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del terreno. Infine non va trascurato un importante aspetto sanitario, in quanto il doppio trattamento termico nei due processi garantirebbe una notevole riduzione dei microrganismi patogeni.

In conclusione, sarebbe auspicabile prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità affrontate dalla presente audizione.

In primo luogo interventi per il mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi, quantificabile in circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere.

In secondo luogo interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi e/o tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno.

In terzo luogo La "tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina", implementata in maniera corretta, rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera. Il sistema di monitoraggio soddisfa, infatti, sia la fase meramente produttiva che quella sanitaria proprio per l'innovazione legata alla gestione del sistema da parte dell'IZSM di Portici e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'ottimizzazione del sistema risulta strettamente legato all'apporto economico al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie. Pertanto, è necessario recuperare risorse pari a 3 milioni di euro/anno.

In quarto luogo la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina.

Infine l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. Al fine di ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino, sarebbe auspicabile prevedere un intervento pubblico quantificabile a circa 6 milioni di euro utili alla realizzazione di 2 biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) chiede se sia pervenuta una richiesta di audizione da parte del Presidente della provincia di Caserta.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che si è in ogni caso conclusa la fase delle audizioni in merito alle problematiche della filiera bufalina.

A una richiesta del senatore [TARICCO](#) (PD), diretta a conoscere le modalità con cui si proseguirà nell'esame dell'affare in titolo, replica il [PRESIDENTE](#) facendo presente che, terminato il

ciclo delle audizioni e svolta la relazione nella seduta odierna, la relatrice predisporrà una proposta di risoluzione che verrà poi sottoposta all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) interviene integrando la relazione svolta nella seduta del 14 gennaio dal relatore Taricco, soffermandosi in particolare sulle norme presenti nel disegno di legge in esame che non trovano riscontro nel disegno di legge n. 1373 avente analogo contenuto.

Sottolinea come il capo I è dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita sottocosto per i prodotti agroalimentari e all'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto.

L'articolo 1 in particolare prevede la regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore.

L'articolo 4 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al capo II, intitolato "Rafforzamento delle filiere agricole nazionali", l'articolo 5, al fine di

contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano trattati alla stregua degli imprenditori agricoli.

L'articolo 6 prevede che sia l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a prestare le garanzie per dare esecuzione al programma comune di rete e ai finanziamenti ad esso associati.

L'articolo 7 reca una modifica del comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernente la cessione della produzione agricola.

L'articolo 8 introduce delle misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli nazionali.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole contenute nell'articolo 6-*bis* della legge 2 luglio 2015, n. 91.

Il capo III è finalizzato all'individuazione di misure di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 10 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di qualità nei sistemi di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

